

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI - DISCIPLINARE PER LA SALVAGUARDIA E L'USO COMPATIBILE DELLE RISORSE IDRICHE

Deliberazione del Commissario Straordinario 27 aprile 2007 N. 25

Art. 1 – Finalità

1. Il presente disciplinare definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs n.152/2006, e dispone misure per la salvaguardia e l'uso compatibile delle risorse idriche del Parco, nel rispetto delle finalità di cui alla L. n. 394/1991 e s.m.i., del D.Lgs 152/1999 e del D.Lgs n.152/2006, in accordo con le Autorità di Bacino territorialmente competenti.

Art. 2 – Acque non captabili

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, le acque fluenti e sorgive presenti all'interno delle zone A e B del Piano per il Parco sono integralmente individuate quali acque necessarie alla conservazione degli ecosistemi che non possono essere captate.
2. Nelle zone C e D del Piano per il Parco è consentito un uso sostenibile delle risorse idriche, nel rispetto del presente disciplinare.

Art. 3 – Aree critiche

1. Le aree in cui le portate idriche superficiali, in relazione alle forme di utilizzo in atto, risultano inferiori rispetto al DMV, così come determinato nell'ambito degli studi effettuati dal Parco, sono definite "aree critiche" e risultano individuate nella cartografia di cui all'allegato 4) al presente disciplinare.
2. Nelle aree critiche è effettuato un costante monitoraggio in collaborazione con il CTA del CFS e le Autorità competenti e vengono promossi interventi finalizzati al ripristino del DMV nonché al miglioramento della qualità dell'acqua e al recupero degli ecosistemi originari, con priorità per le aree ricadenti nelle zone A e B del Piano per il Parco.
3. I confini delle aree critiche possono essere rettificati o modificati dalla Giunta esecutiva del Parco, sentita l'Autorità di Bacino territorialmente competente, in caso di sopravvenuti fattori che modifichino lo stato delle risorse idriche, quali l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma, o sulla base di studi o verifiche di dettaglio.

Art. 4 – Prelievi idrici in atto

1. I soggetti titolari delle concessioni di prelievo idrico debbono provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente disciplinare:
 - a. nel caso di grandi derivazioni, con portata derivata maggiore di 300 l/s, all'istallazione di una stazione di rilevamento che registri, in automatico ed in continuo, la portata derivata e quella rilasciata. I relativi dati devono essere mensilmente inviati sia al CTA del CFS, sia agli altri organi di controllo previsti dalle vigenti leggi, e regolarmente conservati dai titolari della concessione. In ogni caso agli organi di vigilanza deve essere garantito, in ogni momento, l'accesso alle stazioni di rilevamento dati.
 - b. all'adeguamento delle portate di restituzione ai valori di DMV determinati ai sensi dell'art. 7 del presente disciplinare;
2. Per l'intero territorio del Parco il rinnovo delle concessioni esistenti può essere assentito qualora non vengano a determinarsi situazioni di criticità negli equilibri naturali dei corsi d'acqua. Le concessioni dovranno comunque adeguarsi ai valori del DMV determinati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del presente disciplinare.

Art. 5 – Nuovi prelievi idrici

1. Nelle zone A e B del Piano per il Parco sono vietate nuove captazioni e derivazioni idriche, in ogni forma ed entità di prelievo.
2. Nelle restanti aree nuovi prelievi o derivazioni delle acque fluenti e sorgive possono essere assentite per esigenze idropotabili e, in subordine, per attività economiche a carattere strettamente locale, nel rispetto del DMV e delle esigenze di conservazione degli habitat e degli equilibri ecologici.
3. Nelle aree critiche di cui all'art. 3 è comunque vietata la realizzazione di nuove opere di captazione o di derivazione idrica.
4. Fino alla definizione di specifici criteri, i nuovi prelievi di acque sotterranee, ivi compresa l'apertura di pozzi, è comunque vietata su tutto il territorio del Parco, fatta salva la necessità di fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi per uso idropotabile dichiarate dalle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente. Le acque sotterranee profonde potranno essere impiegate a regime solo dopo preventive e specifiche indagini e studi finalizzati allo scopo, di durata almeno decennale, che escludano danni ambientali.
5. I criteri di cui al precedente comma sono definiti dalle Autorità di Bacino territorialmente competenti, congiuntamente al Parco, sulla base del bilancio idrico di cui al D.Lgs 152/2006 e degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 8 del presente disciplinare.

Art. 6 – Nulla osta

1. Le richieste di nulla osta, ai sensi dell'art. 13 della L. 394/1991 e s. m. e i., per il rinnovo di concessioni nonché per le nuove captazioni o derivazioni idriche, devono essere corredate, secondo i casi, dalla documentazione di cui agli allegati 1), 2) e 3) al presente disciplinare, nonché da eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Parco in relazione a particolari situazioni.
2. Nell'ambito della suddetta documentazione i dati relativi alle utilizzazioni in atto o in progetto devono altresì essere coerenti con i criteri di cui al D.M. del 28/07/2004 e con quelli eventualmente definiti dalle Regioni e dalla Autorità di Bacino territorialmente competenti.
3. Il rilascio del nulla osta da parte del Parco è subordinato, oltre che alla verifica del rispetto delle esigenze di conservazione di cui ai precedenti artt. 4 e 5, anche al parere favorevole delle Autorità competenti.

Art. 7 – Deflusso minimo vitale

1. I valori di DMV relativi ai corsi d'acqua del Parco e i metodi per la loro determinazione sono stabiliti ai sensi del D.Lgs 152/2006 e sulla base dei criteri di cui all'art. 7 del D.M. del 28/07/2004, tenendo conto degli obiettivi di elevata qualità ambientale, anche in riferimento al Piano per il Parco, e prevedendo DMV differenti per ciascun mese o stagione dell'anno.
2. Fino alla definizione dei suddetti valori e metodi, e fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 3, valgono le formule di calcolo del DMV approvate dalle Autorità di Bacino o dalle Regioni territorialmente competenti.
3. Le nuove captazioni o derivazioni devono comunque garantire il mantenimento di un deflusso residuale non inferiore al 60% della portata media naturale, o naturalizzata, per ogni mese o stagione di riferimento.

Art. 8 – Altri strumenti di pianificazione

1. Oltre alle misure di salvaguardia di cui al presente disciplinare, valgono le indicazioni per la tutela definite nell'ambito degli strumenti di pianificazione, ivi compresi piani stralcio, di gestione dei

bacini idrografici e di tutela, predisposti dalle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
2. Per le risorse idriche situate all'interno dei siti Natura 2000, valgono altresì le misure di salvaguardia previste ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

Art. 9 – Sanzioni

1. Il mancato rispetto del presente disciplinare comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 700,00 a 1.000,00 in conformità al comma 2 dell'art. 30 della L. 394/91. E' comunque fatta salva la normativa vigente, ivi compreso quanto previsto al comma 1 dello stesso art. 30.
2. Trovano altresì applicazione le norme dell'art. 18 della l. 24.11.1986 n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'Ente parco.

All. 1)

Documentazione da allegare alle richieste di captazione di acque fluenti e sorgive

Al fine della presentazione della richiesta di captazione o derivazione, nel rispetto del disciplinare, i soggetti interessati debbono presentare, su supporto informatico (in ambiente GIS, ARC-INFO compatibile), i seguenti elaborati:

- 1) ubicazione dell'opera di captazione o derivazione;
- 2) portata di magra e di piena misurata sulla sezione interessata dalla derivazione valutata in base ad almeno tre anni di misurazioni dirette e - dove necessario - integrazione con l'opportuna modellizzazione matematica.
- 3) indicazione di tutte le captazioni e derivazioni, appropriatamente classificate, per uso idroelettrico, idropotabile o irriguo, presenti a monte della sezione su cui si intende effettuare il prelievo. Nel caso di derivazioni è necessario indicare le portate derivate e quelle rilasciate in alveo;
- 4) ipotesi di bilancio idrogeologico della sezione su cui si intende operare il prelievo (nel caso di trasferimento dell'acqua prelevata in un bacino idrologico diverso da quello su cui viene effettuato il prelievo il richiedente dovrà fornire un'ipotesi di bilancio anche per il bacino ricettore segnalando l'incremento medio e massimo di portata cui questo sarà soggetto in seguito alla messa in opera della derivazione);
- 5) stima della portata naturale massima e minima mensile, in base alle valutazioni del bilancio idrologico;
- 6) portata massima e media che si intende derivare dalla sezione;
- 7) indicazione del tracciato della derivazione e della destinazione dell'acqua prelevata;
- 8) determinazione del Deflusso Minimo Vitale, ai sensi dell'art. 7 del disciplinare;
- 9) studio idrogeologico ed ecologico approfondito volto a definire quali sono gli apporti naturali erogati - stagione per stagione - dalla sorgente che si intende captare, gli effetti della captazione prevista sia dal punto di vista strettamente idrogeologico che dal punto di vista degli ecosistemi con dichiarazione da parte del tecnico incaricato che, anche a lungo termine, nulla indica che la captazione provocherà effetti ambientali ed economici diversi da quelli indicati nella relazione;
- 10) studio di impatto ambientale, qualora la portata che si intende derivare superi i limiti di cui al DPR del 12/04/1996 e s.m.i.;
- 11) relazione per la Valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i., qualora il progetto di derivazione possa avere incidenze significative sui siti di cui alla rete ecologica Natura 2000, istituiti ai sensi della direttiva "habitat" 92/43/CEE.

All. 2)

Documentazione da allegare alle richieste di captazione di acque sotterranee, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi.

Al fine della presentazione della richiesta di captazione di acque sotterranee, nel rispetto del disciplinare, i soggetti interessati debbono presentare, su supporto informatico (in ambiente GIS, ARC-INFO compatibile), i seguenti elaborati:

- 1) carta geologica in scala 1:25000 di una zona almeno tre volte più estesa di quella ritenuta di alimentazione media della sorgente, con indicazione del bacino idrogeologico sotteso alla sorgente;
- 2) carta geologica e idrogeologica 1:10000 di tutta la zona ritenuta bacino di alimentazione della sorgente;
- 3) indicazione della struttura geologica della zona di emergenza della sorgente mediante sezioni geologiche schematiche;
- 4) determinazione dell'infiltrazione efficace mensile all'interno dell'area di alimentazione;
- 5) indicazione delle principali linee di flusso sotterraneo e di tutti i corpi idrici superficiali idraulicamente connessi con l'area di alimentazione della sorgente;
- 6) ricostruzione del regime delle portate della sorgente mediante misure da effettuarsi quindicinalmente per almeno tre anni (determinazione della portata minima mensile e del volume di immagazzinamento mediante curva di esaurimento);
- 7) ubicazione di tutte le sorgenti situate all'interno dell'area di alimentazione, a quote superiori rispetto alla sorgente che si intende captare, con determinazione delle portate;
- 8) ubicazione delle sorgenti, perenni ed effimere, rilevate al di fuori dell'area di alimentazione della sorgente che si intende captare per un raggio di almeno 3 Km;
- 9) ubicazione di altre opere di presa presenti su sorgenti alimentate dalla stessa struttura idrogeologica;
- 10) indicazione della presenza di pozzi a monte o a valle della sorgente compresi in un raggio di 3 Km;
- 11) determinazione degli effetti della captazione:
 - a. sulle sorgenti situate a monte e a valle di quest'ultima;
 - b. sui corpi idrici superficiali limitrofi (laghetti, piccoli torrenti, ecc.);
 - c. sulla portata dell'eventuale corso d'acqua alimentato dalla sorgente;
- 12) determinazione del Deflusso Minimo Vitale, ai sensi dell'art. 7 del disciplinare, nel caso di alimentazione di un corso d'acqua da parte della sorgente;
- 13) determinazione dei parametri fisici, chimici e microbiologici a cadenza mensile per almeno un anno;
- 14) descrizione dettagliata del tipo di opera di presa che si intende costruire per lo sfruttamento della sorgente;
- 15) rappresentazione del tracciato della rete acquedottistica in cui, eventualmente, si intende immettere l'acqua captata e l'indicazione dei centri urbani verso cui verrà smistata;
- 16) studio idrogeologico ed ecologico approfondito volto a definire quali sono gli apporti naturali erogati - stagione per stagione - dalla sorgente che si intende captare, gli effetti della captazione prevista sia dal punto di vista strettamente idrogeologico che dal punto di vista degli ecosistemi con dichiarazione che, anche a lungo termine, nulla indica che la captazione provocherà effetti ambientali ed economici diversi da quelli indicati nella relazione;
- 17) studio di impatto ambientale, qualora la portata che si intende derivare superi i limiti di cui al DPR del 12/04/1996 e s.m.i;

18) relazione per la Valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i., qualora il progetto di captazione possa avere incidenze significative sui siti di cui alla rete ecologica Natura 2000, istituiti ai sensi della direttiva "habitat" 92/43/CEE.

Le risorse idriche prelevate potranno comunque essere impiegate a regime solo dopo preventive e specifiche indagini e studi finalizzati allo scopo, di durata almeno decennale, che escluda danni ambientali. In base all'importanza della captazione complessiva, alla situazione locale, alle modalità di prelievo a progetto completato, le indagini devono riguardare, in particolare:

- 1) gli effetti a lungo termine sulle acque della falda/falde captate e di eventuali falde comunicanti (depauperamento progressivo, modifiche della direzione di flusso, peggioramento della qualità dell'acqua ecc.);
- 2) gli effetti a breve e lungo termine su corpi idrici superficiali (volumi complessivi, regime delle portate, minimo vitale, ecc.);
- 3) gli effetti a breve e lungo termine su eventuali sorgenti;
- 4) gli effetti a breve e lungo termine legati a possibili fenomeni di subsidenza;

All. 3)

Documentazione da allegare alle richieste di apertura di pozzi, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi per uso idropotabile.

Al fine della presentazione della richiesta di perforazione e apertura di pozzi, nel rispetto del disciplinare, i soggetti interessati debbono presentare, su supporto informatico (in ambiente GIS, ARC-INFO compatibile), i seguenti elaborati:

- 1) ubicazione del pozzo su carta in scala 1:10.000, o di maggiore dettaglio;
- 2) carta geologica per una zona con raggio non inferiore a 1.500 m dal pozzo, a scala 1 : 25.000 o di maggiore dettaglio;
- 3) profondità di perforazione prevista;
- 4) litotipi e formazioni rocciose presumibilmente attraversati dalla perforazione;
- 5) progetto del pozzo;
- 6) finalità del prelievo;
- 7) stima della portata media giornaliera che verrà emunta dal pozzo;
- 8) stima della portata massima giornaliera che verrà emunta dal pozzo;
- 9) modalità di emungimento (continuo o saltuario) con indicazione del periodi dell'anno in cui si prevede il massimo sfruttamento, dell'intervallo orario di maggior utilizzo e della portata media in quell'intervallo;
- 10) mappatura dei pozzi presenti in un raggio di 1.000 metri intorno al punto dove si intende ubicare la perforazione;
- 11) letture del livello di falda nei pozzi e piezometri eventualmente presenti in un raggio di 1.000 metri intorno al punto dove si intende ubicare la perforazione o il campo pozzi; pozzi, piezometri, corpi idrici superficiali ed eventuali sorgenti usati per la ricostruzione della piezometria devono essere cartografati con indicazione della tipologia e dell'uso;
- 12) ricostruzione quanto più dettagliata possibile dell'andamento della falda che si ritiene risentirà dei prelievi e comunque per un raggio non inferiore a 1000 metri intorno al punto dove si intende ubicare la perforazione o il campo pozzi, con indicazione delle direttrici di flusso;
- 13) attestazione in cui sulla base delle indagini effettuate, risulti che si ritiene che la captazione provocherà effetti ambientali trascurabili.

Il soggetto interessato deve inoltre:

- 1) durante la perforazione, raccogliere i seguenti dati, da riportare su una relazione geologica

conclusiva da trasmettere al parco, corredata da apposite schede o disegni e segnalando :

- a. Stratigrafia ed indicazione dei litotipi attraversati.
- b. Profondità a cui viene incontrata la falda.
- c. Tipo di acquifero (freatico o a pressione).
- d. Ubicazione dei tubi filtro.

2) effettuare una prova di pompaggio, alla presenza degli agenti del CTA ai quali deve pervenire la comunicazione della prova con almeno 15 giorni di anticipo. Tale prova dovrà essere eseguita alla massima portata prevista per almeno 12 ore, anche nel caso che il livello si stabilizzi in tempi più brevi. Nell'ultima mezz'ora del pompaggio dovrà essere valutato l'effetto dello stesso sui pozzi e sulle sorgenti eventualmente presenti e disponibili per un raggio di: 200 metri nel caso di acquiferi freatici e sorgenti permanenti e 500 metri nel caso di acquiferi confinati.

Al termine di queste indagini la concessione alla messa in opera del pozzo può essere accordata se gli effetti del pompaggio risultano trascurabili¹ per un raggio superiore ai 200 m nel caso di acquifero freatico, e un raggio di 500 m nel caso di acquifero confinato.

1 Per trascurabile si intende una depressione inferiore ai 5 cm rispetto al livello indisturbato o una diminuzione di portata

inferiore al 20% della portata naturale minima delle sorgenti permanenti.

Nel caso che non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a perforazione ultimata, nella relazione geologica finale, dovranno essere fornite le seguenti informazioni aggiuntive sulla base delle quali potrà essere concessa l'autorizzazione all'emungimento:

1) Curva caratteristica dei pozzi, ottenuta con 4 gradini di portata di uguale durata (non meno di 6 ore a gradino). Nel caso siano stati scavati due pozzi le prove vanno eseguite su entrambi i pozzi, usando alternativamente ogni pozzo come piezometro. Durante la prova vanno letti i livelli sui punti d'acqua limitrofi ai pozzi in pompaggio.

2) Nel caso di pozzi che si intende sfruttare permanentemente o per portate di esercizio superiori ai 15 litri/s complessivi, la prova di portata dovrà essere eseguita nel modo seguente:

a. messa in opera di almeno un piezometro, possibilmente ad una distanza pari o superiore allo spessore saturo della falda captata o, nel caso di acquiferi molto potenti captati solo parzialmente o per particolari situazioni locali, ad una distanza che permetta letture significative delle depressioni indotte dal pompaggio. Se appropriato possono essere usati anche pozzi già esistenti.

b. curva caratteristica ottenuta con 4 gradini di portata di uguale durata (non meno di 12 ore a gradino)

c. successivo pompaggio continuativo alla portata costante di esercizio per 6 giorni;

La richiesta deve altresì essere corredata dallo studio di impatto ambientale, qualora la portata che si intende emungere superi i limiti di cui al DPR del 12/04/1996 e s.m.i., e dalla relazione per la Valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i., qualora il progetto di derivazione possa avere incidenze significative sui siti di cui alla rete ecologica Natura 2000, istituiti ai sensi della direttiva "habitat" 92/43/CEE.

Nel caso in cui venga accordata la concessione all'emungimento dovrà essere installato un misuratore di portata su ogni captazione al fine anche del controllo da parte del CTA o degli altri organi preposti alla vigilanza ai sensi delle vigenti leggi.

Le risorse idriche prelevate potranno comunque essere impiegate a regime solo dopo preventive e specifiche indagini e studi finalizzati allo scopo, di durata almeno decennale, che escluda danni ambientali. In base all'importanza della captazione complessiva, alla situazione locale, alle modalità

di prelievo a progetto completato, le indagini devono riguardare, in particolare:

5) gli effetti a lungo termine sulle acque della falda/falde captate e di eventuali falde comunicanti (depauperamento progressivo, modifiche della direzione di flusso, peggioramento della qualità dell'acqua ecc.);

6) gli effetti a breve e lungo termine su corpi idrici superficiali (volumi complessivi, regime delle portate, minimo vitale, ecc.);

7) gli effetti a breve e lungo termine su eventuali sorgenti;

8) gli effetti a breve e lungo termine legati a possibili fenomeni di subsidenza;

Nel caso in cui il permesso di captazione venga revocato o il pozzo venga abbandonato esso dovrà essere cementato in modo tale da ripristinare la situazione idraulica preesistente al suo scavo.